**RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE SULL’OMICIDIO SUL LAVORO**

Secondo l’Osservatorio Indipendente di Bologna sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel 2016 sono morti 641 lavoratori sui luoghi di lavoro e oltre 1400 se si considerano i morti sulle strade e in itinere (stima minima per l’impossibilità di conteggiare i morti sulle strade delle partite iva individuali e dei morti in nero), e di altre innumerevoli posizioni lavorative, ricordando che solo una parte degli oltre 6 milioni di Partite Iva individuali sono assicurate all’INAIL.

Lieve calo del 3,9% delle morti sui luoghi di lavoro rispetto allo spaventoso 2015, ma un aumento dello 0.7% rispetto al 2008.

Come tutti gli anni è l’agricoltura a pagare un prezzo elevatissimo di sangue con il 31% di tutte le morti per infortuni sui luoghi di lavoro. E delle morti in questo settore ben il 65% sono provocate dal trattore.

La seconda categoria con più morti sui luoghi di lavoro è l’edilizia con il 19,6%. Le cadute dall’alto sono il maggior fattore di rischio. E’ l’autotrasporto con il 9,3% dei morti la terza categoria con più vittime. In questo comparto sono inseriti i morti di diverse categorie. Seguono L’industria, esclusa l’edilizia, comprese le imprese più piccole, che ha complessivamente l’8,2% delle morti. Poi gli artigiani di tantissime categorie, soprattutto nelle imprese appaltatrici, gli infortuni riguardano anche un numero impressionante di Partite Iva che non sono inserite tra le morti sul lavoro nelle statistiche dell’INAIL. Rammentiamo che a questo istituto arrivano moltissime denunce per infortuni, anche mortali, che poi non vengono riconosciute come tali proprio per non avere questa assicurazione. E’ un aspetto che deve essere sempre tenuto in considerazione quando si parla del fenomeno infortuni sul lavoro e delle statistiche ad esso correlate.

E’ importante dare anche qualche numero relativo ai lavoratori stranieri.

Gli stranieri morti sui luoghi di lavoro sono l’8,2%, un calo dell’1,6% rispetto al 2015. Impressionante sapere che il 27,7% dei morti sul lavoro ha più di 61 anni

E’ la Campania la regione con più morti sui luoghi di lavoro.

Seguono l’Emilia Romagna che nel 2016 raddoppia i morti sui luoghi di lavoro, poi il Veneto.

Quindi due fra le regioni più “sviluppate” d’Italia.

Quinta la Lombardia che ha un decremento importante del 27%.

E’ la provincia di Napoli quella con più morti sui luoghi di lavoro, compresi tre pescatori morti in mare, la seconda in questa triste classifica è la provincia di Vicenza con 20 morti, segue Brescia con 18 morti, a seguire qui sotto ci sono le morti sui luoghi di lavoro di tutte le province italiane.

Con la legge 23 marzo 2016, n. 41 è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto reato di “omicidio stradale” per quei reati colposi causati da gravi violazioni delle normative sulla circolazione stradale. Ciò è stato accolto con comprensibile soddisfazione da tutti quanti siano state vittime di questi gravi episodi di cronaca e dalle associazioni dei familiari, stante le gravi conseguenze coinvolgenti tutta la comunità (si pensi solo alle altissime spese sanitarie poste a carico della collettività).

Arrivati a questo punto era logico domandarsi perché voler prevedere un aumento di pena solo per il caso di reato di omicidio stradale e non anche per coloro che cagionano la morte di persone violando negligentemente le norme di prevenzione in materia di infortuni sul lavoro di cui al 589 c.p. Trattasi forse di fattispecie di minor rilevanza o di morti che non meritano di ricevere la medesima giustizia? E’ forse più grave uccidere violando le norme stradali piuttosto che violando la normativa di

prevenzione antinfortunistica? L’articolo 3 della nostra Costituzione non sancisce forse un principio di uguaglianza sostanziale che dovrebbe vedere collocati sullo stesso gradino legislativo situazioni di fatto analoghe?

Tutte vittime che il nostro legislatore ha il DOVERE di vendicare giuridicamente nel modo più adeguato possibile e soprattutto senza creare di fatto ingiustificate disparità di trattamento.

Per tale motivo sulla falsariga dell’omicidio stradale introdotto dalla citata legge n. 41/2016 si propone un identico percorso anche in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Si propone quindi di introdurre nel codice penale gli articoli 589-*quater* e 589-*quinquies ,* 590-- *quinquies* 590-*sexies*, aventi rispettivamente ad oggetto il reato di omicidio sul lavoro, con le diverse graduazioni a seconda delle norme violate in tema di sicurezza sul lavoro, il reato di omicidio sul lavoro aggravato nell’eventualità di sfruttamento sul lavoro, il reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime, il reato di lesioni gravi e gravissime sul lavoro aggravato dal concorso con lo sfruttamento sul lavoro e la disciplina del computo delle circostanze (attenuanti ed aggravanti) in riferimento alle neo introdotte fattispecie criminose, con contestuali modifiche di coordinamento anche nel codice di procedura penale e al D. lgs. N. 81/2008.

Prima dell’entrata in vigore dei predetti interventi normativi le risposte sanzionatorie in relazione ad ogni singolo episodio di vittime sul lavoro trovavano fondamento nelle argomentazioni e oscillazioni giurisprudenziali inerenti l’annosa e delicata distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale.

Si ravvisa la colpa cosciente nell’atteggiamento dell’agente che, pur rappresentandosi l’astratta possibilità di realizzazione del fatto, ne respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione. Da qui la non-volizione. Nel caso di dolo eventuale invece sussiste l’accettazione del rischio (quindi, volizione) che si realizzi un evento diverso, concretamente possibile, ancorché direttamente non voluto.

Il nostro codice penale punisce, come è noto, sia l’omicidio doloso (art. 575) che l’omicidio colposo (art. 589), pertanto l’analisi dell’elemento psicologico diveniva assolutamente rilevante al fine di ricondurre il caso concreto nell’alveo della fattispecie di reato ad essa corrispondente.

Il reato sul lavoro rientrava di fatto nella fattispecie colposa e pertanto punito ai sensi dell’art. 589 c.p., secondo comma, con la reclusione da due a sette anni, mentre in presenza di una pluralità di vittime, ovvero di morte di una o più persone e ferimento di altre, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con la previsione che la pena non può superare gli anni quindici.

Dalla formulazione del menzionato art. 589 c.p. è evidente che il legislatore non è mai rimasto inerte di fronte al fenomeno degli incidenti mortali sul lavoro: la Legge 24 luglio 2008 n. 125, intitolata “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”,* nel modificare il testo dell’articolo ha infatti fortemente inasprito il trattamento sanzionatorio dell’omicidio colposo e delle lesioni personali colpose dando autonomo risalto, come evidenziato, alle ipotesi in cui tali reati siano commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Nonostante ciò non è mai risultato sufficientemente soddisfatto il bisogno di una punizione più severa nei confronti di chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti, per distrazione, disinteresse, o peggio per un’assoluta non curanza delle normative sul lavoro dimostrando di dare la precedenza ad altri interessi e valori rispetto alla tutela massima della vita umana in ogni manifestazione sociale.

Il nuovo reato di omicidio sul lavoro di cui all’art. 589-*quater* c.p. attribuisce rilevanza penale ad una serie di condotte distinguendole in base al grado della colpa.

In particolare:

 punisce con la reclusione da due a sette anni l’omicidio commesso in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (comma 1°) ;E’ sostanzialmente in caso base che prima era punito dall’art. 589 c.p. secondo comma, con in più l’esplicita previsione anche dell’evento morte causato da malattia professionale con ciò ponendo fine a talune problematiche relative al riconoscimento di quest’ultime che aveva portato anche in giurisprudenza alla creazione di figure intermedie quale l’infortunio/malattia..

 prevede un aggravamento di pena nei casi il datore di lavoro non abbia adempiuto ai due obblighi base della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal d. lgs. N 81/2008, ovvero la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile sicurezza e prevenzione ex art. 28 del medesimo decreto o non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare all’INAIL la natura delle lavorazioni svolte con i conseguenti rischi (comma 2°) : è evidente che ove previsti la mancanza della valutazione dei rischi e quindi la conoscenza delle possibili situazione pericolose per i lavoratori nonché l’assenza della figura che di tali rischi e situazioni deve essere vigile osservatore, sono indici di un ingiustificabile disinteresse per la sicurezza e in definitiva della vita dei lavoratori, tale da poter configurare anche diverse valutazioni dal punto di vista soggettivo del reato quali colpa cosciente o dolo eventuale; E’ da aggiungere che tale reato è specifico del datore di lavoro trattandosi di obblighi, la valutazione del rischio e la nomina del RSPP di esclusiva competenza di quest’ultimo e per legge non delegabili a terzi.

 prevede la medesima pena della reclusione da otto a dodici anni qualora la morte sia stata causata dalla violazione della normativa prevista dal d. lgs n. 81/2008 in tema di agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici (comma 3°). Tale aggravamento è facilmente comprensibile solo se si pensi alla questione amianto e ai gravissimi rischi a cui si espongono non solo i lavoratori ma anche la popolazione generale in caso di violazione di queste norme. Si pensi al rischio di diffusione di un agente biologico contagioso o al problema dell’esposizione a materiale radioattivo (tra cui il famigerato gas radon).

 punisce con la reclusione da cinque a dieci anni (comma 4°) colui che cagiona la morte di una persona mettendogli a disposizione strumenti di lavoro non conformi alla normativa comunitaria e nazionale, si pensi per esemplificare a un caso purtroppo tra i più frequenti in agricoltura ovvero i decessi a seguito di schiacciamento per ribaltamento di trattori privi del prescritto arco di protezione

 prevede un aumento di pena pari al caso precedente (comma 5° punti 1 e 2) se il reo ha commesso il fatto violando l’art. 46 del d. lgs. N. 81/2008 (ovvero la normativa in tema di rischio incendio) o la normativa sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, sull’utilizzo degli strumenti da taglio in ambito ospedaliero e la protezione da atmosfere esplosive. Per tutti valga il gravissimo caso della Thyssen Krupp

 è prevista inoltre un aggravante specifica qualora sia riconosciuta anche la responsabilità della persona giuridica ex D. lgs. N. 231/2001 e per il datore di lavoro che operava senza assicurazione per gli infortuni sul lavoro (comma 6°);

 prevede un aumento di pena, in particolare la pena che dovrebbe essere inflitta per la violazione più grave aumentata fino al triplo da contenersi nel limite massimo di diciotto anni, qualora il reo cagioni la morte di più persone o la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone (comma 7°).

Lo stesso vale per lesioni sul lavoro gravi e gravissime (590-*quinquies*) con diversa gradazione delle pene in questo caso variabili da uno a sette anni di reclusione.

Sono inoltre introdotte *ex novo* due fattispecie specifiche di reato nell’eventualità l’omicidio sul lavoro e/o le lesioni gravi e gravissime sul lavoro (589 *quinquies* e 590 *sexies*) siano state compiute in concorso con la nuova figura di reato prevista dall’art. 603 *bis* c.p. di sfruttamento sul lavoro. E’ evidente che l’infortunio sul lavoro grave e mortale in un ambito di lavoro clandestino e quasi di schiavitù come previsto dalla citata norma non è altro che il frutto velenoso di fenomeni di imbarbarimento della nostra società che purtroppo si stanno facendo sempre più frequenti, soprattutto nelle aree più degradate del nostro paese e riguardanti i lavoratori più deboli (stranieri e donne).

Si sono introdotte poi delle specifiche aggravanti in entrambe le fattispecie colpose di cui all’art. 589 *quater* e 590 *quinquies* nell’eventualità il reo sia punibile anche ai sensi della normativa di cui al d. lgs. N. 231/2001 in tema di responsabilità della persona giuridica e nel caso, purtroppo frequente che il datore sia privo di assicurazione sugli infortuni sul lavoro. Spesso infatti accade che pur in presenza di una condanna, la vittima del reato non abbia alcun risarcimento del danno perché il responsabile risulta essere, almeno formalmente, incapiente o privo di redditi, con ciò aggravando la situazione di chi spesso oltre al danno fisico per l’infortunio non ha di che mantenere la propria famiglia, trovandosi nell’impossibilità di poter lavorare. Quest’ultimo aspetto per altro è una tutela anche per l’erario, che a sua volta può rifarsi sull’assicurazione per quelle somme di assistenza sociale, sanitaria e previdenziale che abbia dovuto anticipare al lavoratore infortunato.

Infine con l’art. 590 *septies* si introducono definizioni per lavoratore e datore di lavoro in ossequio al principio di tassatività proprio del diritto penale. In questo caso si è deciso di adottare le medesime definizioni del d. lgs. N. 81/208, proprio perché si ritiene siano le più ampie e comprensive possibile.

Pertanto “lavoratore” è colui che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Parallelamente nella definizione di datore di lavoro sono ricompresi oltre al titolare formale del rapporto di lavoro anche colui che ha l’effettivo potere decisionale e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni si applicherà invece l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per cui per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.

In entrambi casi vale però il principio sussidiario generale che nell’eventualità non sia chiaramente individuabile un datore di lavoro, quest’ultimo coinciderà con l’organo di vertice dell’organizzazione ove opera il lavoratore.

E’ importante sottolineare per altro che a parte la fattispecie prevista dall’art. 589 *quater e* 590 *quinquies* al comma 2° e al comma 6° circa l’aggravante per la mancanza dell’assicurazione, ove possiamo parlare di reato proprio del datore di lavoro, tutte le altre fattispecie sono applicabili a “chiunque” abbia cagionato l’infortunio con ciò richiamandosi alla copiosa giurisprudenza anche di legittimità in tema di responsabilità solidale dei committenti, appaltatori, etc..

Con tale disegno si punta quindi a concretizzare le recenti parole del **Presidente della Repubblica Sergio Mattarella** che il 9.10.2016 nella giornata nazionale delle vittime sul lavoro ha dichiarato che "La sicurezza sul lavoro è una priorità e costituisce il banco di prova dell'efficienza di un Paese. Sul tema non è accettabile alcun calo di attenzione da parte delle istituzioni e delle forze sociali” e che "Qualsiasi incidente sul lavoro - aggiunge - è infatti intollerabile, e anche una sola vittima infligge al corpo sociale una ferita non rimarginabile".

**DISEGNO DI LEGGE SULL’OMICIDIO SUL LAVORO**

Art. 1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art.589-quater (Omicidio sul lavoro)

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 d. lgs n. 81/2008 o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del d. lgs n. 81/2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs.n. 81/2008, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 d. Lgs. N. 81/2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) Se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D. Lgs n. 81/2008;

2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II, del D. Lgs n. 81/2008;

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D. lgs. N. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-quinquies (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro)

Nel caso di cui all'articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603 bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a cinque anni.

Art. 2. Dopo l'articolo 590 quater del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 590-quinquies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime).

Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle

malattie professionali e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 d. lgs n. 81/2008 o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del d. lgs n. 81/2008, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al datore di lavoro che in violazione del Titolo VIII capo I, II, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs.n. 81/2008 cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime

Salvo quanto previsto dal terzo comma, il datore di lavoro che metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 d. Lgs. N. 81/2008, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

3) Se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D. Lgs n. 81/2008;

4) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II del D. Lgs n. 81/2008;

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D. lgs. N. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590 sexies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro).

Nel caso di cui all'articolo 590-quinquies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603-bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590 septies (Definizione di lavoratore e datore di lavoro)

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

art. 3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo

e terzo comma, e 589-bis » sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma e 589-bis e 589-quater»;

b) all'articolo 589, il secondo comma e' abrogato;

c) all'articolo 590, il secondo comma è abrogato;

art. 4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta

la seguente:

«m-quinquies) delitto di omicidio sul lavoro previsto

dall'articolo 589-quater, secondo e terzo comma, del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) e'

aggiunta la seguente:

«m-sexies) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o

gravissime previsto dall'articolo 590-quinquies, secondo, terzo, quarto e

quinto comma, del codice penale»;

c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo

comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis » sono sostituite dalle seguenti: «589-bis, 589-quater, 590-bis, 590-quinquies»;

d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale » sono sostituite

dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;

e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale » sono sostituite

dalle seguenti: « per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale »;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e-bis) e' inserita la

seguente:

«e-ter) lesioni personali sul lavoro, anche se aggravate, a norma

dell'articolo 590-quinquies del codice penale»;

g) all'articolo 552:

1) il comma 1-bis, è così sostituito: « Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-bis del codice penale e dall’art. 590-quinquies del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari »;

2) il comma 1-ter, è così sostituito: « Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-bis del codice penale e dall’art. 590-quinquies del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto ».

Art. 6. Al Decreto legislativo, 08/06/2001 n° 231, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-septies primo comma, le parole «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale,»;

b) all'articolo 25-septies secondo comma le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale,»;

c) all'articolo 25-septies terzo comma, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-quinquies del codice penale,»;

art.7. Al Decreto legislativo, 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’ art. 2 comma dd) le parole «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; » sono sostituite dalle seguenti « idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-quinquies, del codice penale; »;

b) all’art. 302 le parole «ovvero i reati di cui all’articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater,e 590-quinquies, del codice penale, »;

art. 8. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28

agosto 2000, n. 274, le parole: « e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono

soppresse.

Art. 9. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies del codice penale come introdotti dalla presente legge.

Art. 10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.